



Autorità Nazionale Anticorruzione

Deliberazione n. 22 del 18 febbraio 2015

- Oggetto: Fascicolo 2711/2013/VICO L5 - Appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del Bacino idrico - Sistema irriguo interessante il territorio comunale, previa acquisizione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs 163/2006. Importo a base di gara € 2.152.687,92.
- Esponente: Signori Rosy Viceconte e Giampiero Sassone, Consiglieri di minoranza del comune di Castelluccio Inferiore (PZ).
- Stazione appaltante: Comune di Castelluccio Inferiore (PZ).
- Riferimenti normativi: artt. 10, comma 5, 28, comma 1, lett. c, 29, comma 7, lett. b), 53, comma 2, lett. b) e comma 3, 57, commi 1 e 6, 76, comma 3, 90, commi 1 e 4, 91, commi 1, 2, 3 e 8, 93, comma 4, 112, comma 2, 125, comma 11, 128, comma 7, 132, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); artt. 9, comma 4, 24, comma 3, 43 comma 6, 55, commi 1 e 3, 106, commi 1 e 3, 154, commi 1, 6 e 7, 158, commi 3 e 9, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163); Tuel (Testo unico enti locali) n. 267/2000; Testo Unico Espropriazioni (d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.); art. 100 e allegato XV, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

nell'adunanza del 18.2.2015.

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori.

Considerato in fatto

I signori Rosy Viceconte e Giampiero Sassone, Consiglieri di minoranza del comune di Castelluccio Inferiore (PZ), hanno presentato un esposto nei confronti della propria Amministrazione comunale, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità in data 16.10.2013, al n. 99227, in ordine all'appalto in oggetto ("appalto integrato") e agli atti comunali propedeutici.

I punti di contestazione, contenuti nella comunicazione di avvio istruttoria, sono qui di seguito riportati:

1. Violazione dell'art. 91, comma 8, del d.lgs. 163/2006, perché la Giunta comunale con delibera n. 65 del 8.10.2007 ha incaricato direttamente l'ing. Pietro Attilio Chiorazzo, per lo svolgimento delle attività di supporto alla responsabile del procedimento (di seguito denominata Rup) senza procedere ad una gara ad evidenza pubblica. Inoltre, gli esponenti osservano che, a seguito delle dimissioni del precedente tecnico incaricato di tali attività, vincitore di regolare gara ad evidenza pubblica, il Comune avrebbe dovuto procedere ad incaricare il secondo in graduatoria, e non il tecnico sopra citato che non aveva nemmeno partecipato a tale procedura di gara.
2. Violazione dell'art. 107 del Tuel (Testo unico enti locali) n. 267/2000 e s.m. in merito all'affidamento dell'incarico di supporto alla Rup .
3. Violazione dell'art. 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, in quanto il progetto definitivo non ha seguito i criteri, gli indirizzi e le indicazioni stabiliti nel progetto preliminare. Infatti, li ha stravolti, visto che l'opera prevista nel progetto preliminare in modo unitario è stata suddivisa nel definitivo in tre stralci o lotti e che solo i primi due costeranno € 6.250.000. Peraltro, il terzo stralcio non è stato nemmeno stimato. E ciò, a fronte del costo di progetto preliminare, per la realizzazione dell'intera opera, pari a € 3.130.000.
4. Violazione dell'art. 28, comma 1, lett. c), e dell'art. 29, comma 7, lett. b), del d.lgs. 163/2006. Infatti, il valore cumulato dei primi due lotti, al netto dell'IVA, era pari ad € 5.255.730,99. Di conseguenza, tale valore superava la soglia comunitaria prevista dall'art. 28, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs. (alla data di pubblicazione del bando, tale soglia era prevista in € 4.845.000); quindi l'aggiudicazione del lotto in oggetto doveva rispettare le norme per i contratti di rilevanza comunitaria.
5. Violazione dell'art. 128, comma 7, del d.lgs. 163/2006, perché la stazione appaltante non ha redatto il progetto preliminare dell'intero intervento (comprensivo dei tre stralci), con previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intera opera. Inoltre, non è stata certificata, da parte della Rup, la funzionalità, fruibilità e fattibilità dello stralcio in oggetto, posto a base di gara.
6. Violazione dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006, perché il rup in caso di affidamento lavori (o servizi nel settore della progettazione - All. 2 A del d.lgs. 163/2006) deve avere la qualificazione professionale tecnica, cioè deve trattarsi di un ingegnere, architetto o geometra, mentre è stata nominata, come responsabile del procedimento, la perita agraria Anna Maria Galizia.
7. Violazione dell'art. 90, comma 1 e dell'art. 91, commi 1, 3 e 8, del d.lgs. 163/2006 perché il progetto definitivo è stato firmato dal tecnico incaricato come supporto alla Rup, ing. Chiorazzo, e questo la legge non lo prevede, così come l'Autorità ha sempre dedotto in contrario (tra i tanti atti, cfr.



Autorità Nazionale Anticorruzione

deliberazione n. 80 del 1.8.2012).

8. Violazione dell'art. 9, comma 4, del d.p.r. 207/2010, perché il rup non può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori nel caso di interventi di importo superiore a 500.000 euro.

9. Violazione dell'art. 90, comma 4, del d.lgs. 163/2006, in quanto il progetto è stato firmato da un dipendente dell'amministrazione non abilitato all'esercizio della professione (la Rup è perita agraria).

10. Violazioni varie del Testo Unico Espropriazioni (d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.) .

11. Le autorizzazioni, rilasciate dal Parco nazionale del Pollino, Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, Regione Basilicata - Ufficio Ciclo Acque e Regione Basilicata - Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio, sono state rilasciate sul progetto preliminare, approvato con delibera di G.M. 19 del 17 marzo 2008 e non sul progetto definitivo che, come sopra dedotto, è tutt'altra cosa rispetto al progetto preliminare.

12. Violazione dell'art. 24, comma 3, del d.p.r. 207/2010, perché negli elaborati progettuali del progetto definitivo manca il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del medesimo decreto legislativo.

13. Violazione dell'art. 112, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e dall'art. 55, commi 1 e 3, del d.p.r. 207/2010, perché il progetto definitivo, posto a base di gara, non è stato oggetto di verifica e, soprattutto, non è stato validato. Infatti nel bando di gara non sono stati indicati gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara, come prescritto dall'art. 55, comma 3, del d.p.r. 207/2010.

14. Violazione dell'art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006, perché nel bando di gara la stazione appaltante ha chiesto ai concorrenti di presentare un progetto definitivo, con offerta tecnica migliorativa, e non eventuali offerte migliorative sul progetto posto a base di gara, e con i limiti previsti dalla legge.

15. Violazione dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 163/2006, perché il corrispettivo della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievi topografici è stato escluso dal ribasso d'asta, in contrasto con quanto prevede la norma, provocando un danno economico all'Ente pari a circa € 23.000,00, secondo quanto stimato dagli esponenti.

16. Violazione dell'art. 91, comma 2 e dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, perché il corrispettivo relativo ai servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato volutamente sottostimato in € 39.900 (anziché € 68.519,00, come derivava dall'applicazione delle tariffe professionali calcolate in base al decreto ministeriale del 4 aprile 2001, vigente a quel tempo) da parte della stazione appaltante, al fine di procedere ad un affidamento diretto.

17. Violazione dell'art. 106, comma 1, del d.p.r. 207/2010, perché non è stata rilasciata attestazione del direttore dei lavori in merito: alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni progettuali; alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; alla conseguente realizzabilità del progetto.

18. Violazione dell'art. 106, comma 3, del d.p.r. 207/2010, tenuto conto che la stazione appaltante ha proceduto alla stipulazione del contratto ed alla consegna dei lavori. Infatti, agli esponenti non risulta che la responsabile del procedimento e l'esecutore abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quanto oggetto di attestazione del direttore dei lavori di cui al punto precedente. E, comunque, se anche tale verbale fosse stato sottoscritto, si tratterebbe di un attestato non rispondente



Autorità Nazionale Anticorruzione

alla reale situazione, dato atto che la procedura espropriativa non è mai iniziata.

19. Violazione dell'art. 154, comma 1, del d.p.r. 207/2010. Infatti, il Direttore dei lavori non doveva procedere alla consegna dei lavori, potendo, tutt'al più autorizzare semplicemente la consegna parziale dei lavori, come previsto dall'art. 154, comma 7, del medesimo d.lgs., vista l'indisponibilità di tutte le aree oggetto dell'intervento, in assenza di avvio della procedura espropriativa.

20. La stazione appaltante ha rilasciato l'approvazione del progetto definitivo, inerente al 2° stralcio, senza averne la copertura economica, in mancanza del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio di ragioneria.

Successivamente, con nota prot. 17807 del 6.2.2014, gli esponenti, ad integrazione dell'esposto precedentemente inviato, hanno segnalato ulteriori violazioni, questa volta riguardanti l'esecuzione dei lavori.

I medesimi hanno premesso che le violazioni già segnalate al punto 10. in tema, tra l'altro, di mancanza di avvio delle procedure espropriative, causavano le rimostranze di un proprietario di un terreno, illegittimamente occupato. Conseguentemente, per definire la stima dei terreni e per l'attuazione delle procedure di occupazione ed espropriazione con acquisizione al patrimonio comunale degli stessi, il responsabile del Servizio tecnico (sindaco Roberto Giordano), con Determinazione n. 68/Tec. del 17 luglio 2013, conferiva incarico diretto al suo legale di fiducia, avv. Paolo Galante, e al dott. Nicola Ciminelli, per una spesa totale di € 4.200,00 + IVA. Va, al riguardo, tenuto presente, precisano gli esponenti, che il Comune di Castelluccio Inferiore, ad oggi, non ha ancora istituito alcun elenco di operatori economici o professionisti, nonostante utilizzi continuamente la procedura di affidamento diretto.

Qui di seguito si riportano le ulteriori censure degli esponenti, indicate con numero progressivo.

21. Violazione dell'art. 125, comma 11, del d. lgs. 163/2006, perché la stazione appaltante, nell'affidare il suddetto incarico, non ha rispettato i principi della rotazione, non discriminazione, ecc.

22. Violazione dell'art. 57, comma 1 del d.lgs 163/2006, in quanto l'atto era privo di adeguata motivazione.

23. In data 20 luglio 2013 il Sindaco ha redatto un atto con cui ha disposto l'acquisizione al patrimonio del Comune di Castelluccio dei terreni oggetto di contenzioso ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. 327/01 e s.m.i. A parere degli esponenti, detto atto è illegittimo perché la procedura (art. 42 bis del d.p.r. 327/01), nel caso specifico (occupazione usurpativa), non è applicabile, ecc. Inoltre, il responsabile dell'Area tecnica di allora (sindaco Roberto Giordano) procedeva alla stipula di accordi bonari con diversi proprietari dei terreni, occupati per la realizzazione dell'opera.

24. Ulteriore illegittimità si ricava dalla nota, datata 30 ottobre 2013, con cui l'impresa Celano Building Contractor s.r.l., in qualità di ditta partecipante alla gara di cui all'oggetto, segnalava la mancata realizzazione di alcune migliorie offerte dalla impresa esecutrice in sede di gara, oggetto di valutazione favorevole da parte della Commissione di gara, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

25. Violazione dell'art. 154 commi 6 e 7 del d.p.r. 207/2010, in quanto il direttore dei lavori ha effettuato una consegna parziale dei lavori, come si evince dal verbale del 17 gennaio 2013, semplicemente perché non era stato effettuato il deposito, presso la Regione Basilicata, del progetto delle strutture in c.a. ai sensi della l. 1086/71. Inoltre, non è stato presentato alcun programma di esecuzione dei lavori.

Nel predetto verbale il direttore dei lavori dichiarava che l'area oggetto dei lavori non era stata soggetta



Autorità Nazionale Anticorruzione

ad espropriazione e che non esistevano situazioni impeditive dell'avvio dei lavori. Ma allora, si chiedono gli esponenti, non trova spiegazione l'atto di acquisizione e gli accordi bonari emessi dal Sindaco di cui al precedente punto 23.

26. Sospensione dei lavori, disposta con verbale dell'11 febbraio 2013, "causa neve"; ma tale causa, è durata fino al 20 maggio 2013. Analogamente, un'ulteriore sospensione, avvenuta il 15 novembre 2013, a causa delle avversità atmosferiche, era ancora in corso, al momento dell'esposto integrativo.

27. Violazione dell'art. 158, comma 3 del d.p.r. 207/2010, in quanto la sospensione dei lavori, non può essere retroattiva rispetto al verbale che la dispone (circa un mese). Infatti, come si evince dal verbale emesso dal Direttore dei lavori, in data 16 dicembre 2013, la sospensione è decorsa dal giorno 15 novembre 2013.

28. Violazione dell'art. 158, comma 9 del d.p.r. 207/2010, in quanto la durata totale delle sospensioni disposte supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, oltre il quale occorre dare avviso all'Autorità.

Nella nota prot. 17807 del 6.2.2014 gli esponenti hanno, altresì, sollevato ulteriori questioni in merito alla gestione dell'appalto a corpo, a partire dalla fase di predisposizione del progetto definitivo fino alla esecuzione del contratto e alla redazione degli atti di contabilità.

29. Nel capitolato speciale di appalto del progetto definitivo, all'art. 5 sono stati individuati 4 gruppi di lavorazioni omogenee/partite contabili definendo le relative percentuali, ma la gara d'appalto è stata esperita mediante ribasso sui prezzi unitari da applicare alle singole voci, per cui le percentuali relative alle partite contabili non potevano essere individuate prima dell'esperimento della gara di appalto, bensì solo dopo l'aggiudicazione della stessa.

30. Nello schema di contratto del progetto definitivo non sono state indicate le partite contabili, violando l'art. 43 comma 6 del d.p.r. 207/2010. Nemmeno negli elaborati del progetto esecutivo è stato inserito lo schema di contratto, aggiornato con i prezzi unitari offerti in sede di gara, con l'indicazione delle partite e/o sottopartite contabili, il relativo importo e le relative aliquote percentuali riferite all'ammontare complessivo dell'intervento. Al riguardo, i suddetti elementi sono necessari per la contabilizzazione a corpo dell'opera;

31. Gli elaborati del progetto esecutivo, relativi, per quanto sopra detto, ad un'opera a corpo, non risultano puntuali, precisi e dettagliati. Conseguentemente, il progetto esecutivo non doveva essere né validato né approvato.

32. Gli atti contabili del 1° e 2° SAL (stato avanzamento lavori) non consentono di individuare le lavorazioni fino ad oggi liquidate. Conseguentemente, sorge il dubbio che siano stati liquidati lavori non eseguiti. Peraltro, tra i lavori liquidati non sono presenti le migliorie offerte dall'impresa esecutrice in sede di gara e previste nel progetto esecutivo.

33. A seguito dell'emissione dell'Ordine di Servizio n. 1 del 7 ottobre 2013 (da parte del direttore dei lavori), non risulta rispettata la percentuale del 5% prevista dall'art. 132, comma 3, del d.lgs. 163/2006, che consente allo stesso D.L. di predisporre delle variazioni nell'esecuzione dell'opera senza chiederne preventiva autorizzazione alla stazione appaltante. Infatti sia dall'Ordine di Servizio, che dagli atti contabili non si riesce a verificare che tale percentuale sia stata rispettata.

Il D.G. VICO. ha disposto l'avvio dell'istruttoria per la verifica della sussistenza delle suindicate anomalie, comunicato alle parti con nota prot. 32542 dell'11.3.2014, a cui è seguita richiesta della



Autorità Nazionale Anticorruzione

stazione appaltante di audizione innanzi all'ufficio istruttore.

L'audizione si è tenuta in data 27.3.2014. In tale sede i rappresentanti del Comune di Castelluccio inferiore hanno esposto le ragioni della stazione appaltante. Successivamente, è pervenuta al protocollo dell'Autorità, al n. 42396 del 4.4.2014, nota di chiarimenti della stazione appaltante, in cui vengono controdedotti, punto per punto, i rilievi mossi dagli esponenti. A corredo della suddetta memoria è stato allegato CD contenente copia: degli elaborati progettuali, dell'offerta tecnica e della documentazione richiamata nella memoria.

Per un corretto inquadramento delle questioni poste dagli esponenti, si ritiene opportuno ricapitolare le diverse decisioni assunte dal Comune che hanno interessato l'intervento in oggetto:

- sulla scorta di uno studio di fattibilità, il Commissario delegato per l'Emergenza idrica in Basilicata inserì con ordinanza n. 4/2003, nell'ambito degli interventi da finanziare con i fondi dell'Emergenza idrica, quello relativo alla «Realizzazione di un sistema irriguo interessante il territorio comunale», ricadente nella più generale «Razionalizzazione del sistema idrico del comune di Castelluccio inferiore»;
- la Giunta Municipale del Comune, con Delibera (di seguito denominata D.G.M.) n. 19 del 17 marzo 2008, approvò il progetto preliminare dell'importo di € 3.130.000,00, per lavori e per somme a disposizione;
- con provvedimento prot. n. 625 del 2010, il Comune assegnò, con decorrenza 3.2.2010, le funzioni di Rup per i lavori pubblici alla p.a. Anna Maria Galizia, in sostituzione del geom. Antonio Gioia;
- con D.G.M. n. 13 del 25.2.2010 la Giunta riapprovò il progetto preliminare per la realizzazione di un Bacino idrico e di un Sistema irriguo interessante il territorio comunale, rimodulando le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel quadro economico;
- dopo aver fatto rivisitare il progetto preliminare e redigere il computo metrico degli interventi necessari per la realizzazione dell'opera, il Comune ebbe contezza che la somma occorrente per la realizzazione, rispetto alle previsioni dello studio di fattibilità del 2003, era ben superiore al finanziamento accordato.
- l'Amministrazione comunale ravvisò, quindi, la necessità di fare redigere il progetto definitivo, a cura dell'Ufficio tecnico, stralciando un 1° lotto funzionale, pari al finanziamento concesso (€ 3.130.000,00 di cui € 2.174.214,8 per lavori), nonché un secondo, di estendimento della rete irrigua, di importo pari a € 3.120.000,00 (di cui € 2.237.508,64 per lavori), da realizzarsi con futuri finanziamenti. I predetti stralci redatti dall'Ufficio tecnico vennero, poi, approvati con D.G.M. n. 61 del 20.8.2010. Il completamento del complessivo sistema irriguo, come previsto dal progetto preliminare, veniva rinviato ad un terzo lotto, mediante la realizzazione di un bacino artificiale e della relativa condotta di presa;
- il Comune bandì la gara relativa all'appalto integrato di cui all'oggetto, relativo al primo lotto funzionale, in data 14.11.2011, e con Determinazione n. 86/tec del 26.9.2012 i lavori e la progettazione esecutiva furono aggiudicati all'impresa "Sabia & C. Srl", con un ribasso di circa il 32%, per un importo complessivo di € 1.545.407,24.

Di seguito si riportano le controdeduzioni della Stazione appaltante alle censure degli Esponenti.

Punto 1



Autorità Nazionale Anticorruzione

In ordine alla contestazione elencata al n. 1 dell'esposto, relativa all'affidamento diretto, in favore dell'ing. Pietro Attilio Chiorazzo, dell'incarico di supporto tecnico al responsabile del procedimento, la Stazione appaltante, sia nella nota difensiva che in audizione, afferma che ciò è avvenuto nel rispetto delle procedure prescritte dal Codice dei contratti pubblici. Quest'ultimo, infatti, consente gli affidamenti diretti quando l'importo del servizio da affidare sia inferiore ad € 40.000.

Punto 2

In ordine al punto 2 (violazione dell'art. 107 del Tuel n. 267/2000 in conseguenza all'affidamento dell'incarico di supporto al RUP), la Stazione appaltante fa rilevare che la deliberazione di G.M. n. 65 del 8.10.2007, deve intendersi come atto di indirizzo per il responsabile dell'U.T.C., che in data 10.10.2007 lo ha trasformato in atto di gestione mediante la stipula di convenzione di incarico datata 10.10.2007.

Punto 3

In ordine alla questione del mancato rispetto, nel progetto definitivo, dei criteri, indirizzi e indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, la stazione appaltante fa rilevare che i criteri originari sono stati mantenuti anche in fase di progettazione definitiva e che l'aumento dei costi non ha nulla a che vedere con l'asserito mutamento progettuale. Infatti, l'incremento dei costi è stato determinato da fattori, quali l'adeguamento alle prescrizioni imposte in sede di rilascio delle autorizzazioni di legge e l'adeguamento al sopraggiunto nuovo prezzario regionale, ecc., che non consentono in alcun modo di presumere l'inosservanza delle linee progettuali dettate dal preliminare

Punto 4

Con riferimento alla suddivisione in lotti e alla violazione dell'art. 29, comma 7, lett. b), del d.lgs. 163/2006 (mancato rispetto delle norme per i contratti di rilevanza comunitaria), la stazione appaltante fa presente che solo il primo lotto funzionale aveva copertura finanziaria, mentre il secondo lotto funzionale è stato approvato solo in linea tecnica (nell'ottica di candidarlo a futuri finanziamenti). L'appalto ha avuto ad oggetto esclusivamente il primo lotto (importo al netto di IVA pari a € 2.636.704,84), il cui importo è sicuramente sottosoglia di rilevanza comunitaria (al momento dell'indizione della gara: € 4.845.000).

Punto 5

Il punto 5 afferisce alla violazione dell'art. 128, comma 7, del d.lgs. 163/2006, circa la mancata previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intera opera e la mancata certificazione, da parte della Rup, in merito alla funzionalità, fruibilità e fattibilità del lotto in oggetto, posto a base di gara.

La stazione appaltante ha controdedotto che risulta redatto e approvato il progetto preliminare dell'intera opera, a prescindere dalla stima dei costi dello stesso e che, del lotto appaltato è stata certificata la funzionalità, fruibilità e fattibilità.

Punto 6

Il rilievo di cui al punto 6, consiste nel fatto che è stata nominata, quale responsabile del procedimento, la perita agraria Anna Maria Galizia, in violazione dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006 che



Autorità Nazionale Anticorruzione

richiede, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, titolo di studio e competenza da tecnico.

La stazione appaltante argomenta che il combinato disposto dell'art. 10, commi 5 e 7 consente, in carenza nell'organico dell'Amministrazione di figura professionale idonea, di affidare ad un dipendente in ruolo, non avente il titolo professionale richiesto, l'incarico di Rup con affiancamento, tuttavia, di un tecnico "esterno", a cui sono affidati i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento. Nel caso di specie, in perfetta osservanza alla disciplina ora citata, considerato che nell'organico del Comune era presente solo la perita agraria, la stessa è stata nominata Rup. In affiancamento, in qualità di supporto al Rup, è stato incaricato l'ing. Chiorazzo, tecnico in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Punto 7

Gli esponenti contestano che il progetto definitivo è stato firmato dal tecnico incaricato come supporto alla Rup, ing. Chiorazzo, in violazione dell'art. 90, comma 1 e 91, commi 1, 3 e 8, del d.lgs. 163/2006. Peraltro, aggiungono gli esponenti, l'Autorità, con la Deliberazione n. 80 del 01/08/2012, si è espressa precisando che la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è contemplata nel quadro normativo nazionale.

La stazione appaltante controdeduce che la richiamata Deliberazione dell'AVCP n. 80 del 2012 è inconferente. Nella specie, non si è avuta alcuna consulenza specialistica di progettazione.

Il Comune, mancando nell'organico dell'Ente un tecnico abilitato a sottoscrivere il progetto definitivo, ed ostando alla possibilità di affidare all'esterno l'incarico di progettazione, visti i tempi ristrettissimi imposti dall'Autorità di Bacino, pena la revoca del finanziamento, ha ritenuto opportuno far sottoscrivere il progetto all'Ing. Chiorazzo, nella sua qualità di supporto al Rup, che si è dichiarato disponibile a ciò, a titolo totalmente gratuito, con significativo risparmio per l'Erario.

Né si è avuta la violazione dell'art. 91, comma 8, del d.lgs. 163/06, visto che il rapporto negoziale intercorso con l'ing. Chiorazzo non è regolato da un contratto a tempo determinato, bensì da un atto negoziale di prestazione autonoma.

Punto 8

Riguardo alla violazione dell'art. 9, comma 4, del d.p.r. 207/2010, in ragione del quale il Rup non può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, nel caso di interventi di importo superiore a 500.000 euro, la stazione appaltante risponde rinviando a quanto dedotto nel precedente punto. In più, in audizione innanzi all'ufficio istruttore, uno dei rappresentanti della stazione appaltante ha affermato: «[...] in realtà si è trattato di una firma congiunta con l'Ing. Chiorazzo».

Punto 9

Sulla contestazione che il progetto è stato firmato da una dipendente dell'amministrazione non abilitata all'esercizio della professione (la Rup infatti è perita agraria) la stazione appaltante rinvia a quanto già dedotto in merito al punto 7.

Punto 10

In ordine al punto 10, afferente a violazioni varie del Testo Unico delle Espropriazioni l'unica censura, avanzata dagli esponenti, che può essere oggetto di esame della Autorità, in quanto rientrante tra le



Autorità Nazionale Anticorruzione

proprie attribuzioni, è il rilievo che negli elaborati del progetto definitivo non esiste il piano particellare di esproprio, né grafico, né descrittivo.

La Stazione appaltante si giustifica facendo presente che il tracciato progettuale, per quanto riguarda la condotta adduttrice, ripercorre, nella quasi totalità, un vecchio tratto di condotta realizzato nell'anno 1962, nell'ambito del quale erano state già svolte regolarmente le procedure espropriative. Relativamente alla condotta distributrice, questa si sviluppa interamente su strade comunali, per cui il Comune ha ritenuto, sempre per motivi legati alla tempistica, di procedere ad acquisire cessioni volontarie dei residui terreni oggetto di occupazione, senza danni di natura erariale.

Punto 11

In merito alle autorizzazioni, rilasciate, a dire degli Esponenti, sul progetto preliminare e non su quello definitivo, la stazione appaltante fa rilevare che, stante la già evidenziata corrispondenza tra preliminare e definitivo (cfr. punto 3), in termini di contenuto progettuale, non occorre che queste - già rilasciate sul preliminare - dovessero essere acquisite anche sul definitivo. Per le autorizzazioni, invece, la cui acquisizione doveva avvenire sui livelli progettuali successivi al preliminare, il Comune documenta di avere regolarmente proceduto in tal senso (l'autorizzazione di competenza dell'Ufficio Ciclo delle acque, Dipartimento Ambiente è stata acquisita in data 26.10.2010, e quella del Parco Nazionale del Pollino è stata espressa sul progetto esecutivo in data 17.5.2013).

Punto 12

In ordine alla mancanza del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra gli elaborati progettuali del progetto definitivo, la stazione appaltante fa rilevare che i costi della sicurezza, nel progetto definitivo, sono stati quantificati in misura dell'1% dei lavori a corpo e a misura e ammette che la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento è stata rimandata alla progettazione esecutiva.

Punto 13

In ordine alla mancata verifica e validazione del progetto definitivo, la stazione appaltante ne riconosce la sussistenza. Tuttavia, giustifica tale carenza come effetto della coincidenza dell'incarico di Rup e di progettista, nella stessa persona della p.a. Anna Maria Galizia. Infatti, tenuto conto che la validazione del progetto, da effettuarsi a cura del Rup, è finalizzata a verificarne l'accuratezza e la regolarità, in modo da consentire di poterlo mettere a base di gara, risultava, nel caso di specie, del tutto inutile fare validare il progetto dalla stessa persona che lo aveva elaborato in qualità di progettista.

Punto 14

In ordine alla violazione dell'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice, consistente nell'aver previsto nel bando di gara che i concorrenti presentassero un progetto definitivo come offerta tecnica migliorativa, la stazione appaltante replica che quanto asserito dagli esponenti è falso. Infatti, l'oggetto dell'appalto attiene alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori. A base di gara, quindi, è stato posto il progetto definitivo, e le migliorie richieste non potevano che relazionarsi ad esso.

Punto 15

La censura che il corrispettivo della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase



Autorità Nazionale Anticorruzione

di progettazione e dei rilievi topografici non sia stato oggetto di ribasso d'asta, in contrasto con quanto prevede l'art. 53, comma 3, del d.lgs. 163/2006, viene confutata dal Comune.

A parere della stazione appaltante, detta norma non prescrive che le spese per la progettazione esecutiva debbano essere soggette a ribasso. Nell'appalto integrato, l'oggetto principale del contratto resta l'esecuzione dei lavori, mentre la progettazione si configura quale attività accessoria, vista anche l'esiguità del relativo corrispettivo.

Punto 16

Nell'esposto si contesta la violazione dell'art. 91, comma 2, in combinato disposto con l'art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, in quanto il Comune ha affidato direttamente all'ing. Totaro i servizi di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. A parere degli esponenti, il Comune ha volutamente sottostimato in € 39.900 il corrispettivo da riconoscere, inferiore alla soglia di € 40.000, al fine di procedere ad un affidamento diretto.

La stazione appaltante fa rilevare che il corrispettivo da riconoscere al professionista è frutto di autonomia negoziale, stante l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali e la liberalizzazione dei compensi professionali, in ipotesi di accordo fra le parti. A conferma di ciò, l'Ing. Pasquale Totaro ha presentato parcella, per un corrispettivo di € 39.900,00, inerente alle prestazioni professionali di cui al contratto disciplinare di incarico stipulato con il Comune in data 17.1.2013, approvata dall'Ordine professionale di appartenenza. Il che, a parere della stazione appaltante, costituisce prova della correttezza dell'importo stimato ai fini della prestazione professionale affidata.

Punto 17

In ordine alla violazione dell'art. 106, comma 1, del d.p.r. 207/2010, sul perché non sia stata rilasciata attestazione del direttore dei lavori in merito ad accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, prima della pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante fa rilevare che la certificazione stessa è stata regolarmente rilasciata e ne fornisce copia.

Punti 18 e 19

Le questioni poste dagli esponenti attengono alla mancata sottoscrizione del “verbale di cantierabilità dei lavori”, e alla indisponibilità di tutte le aree oggetto di intervento, al momento della consegna dei lavori.

La stazione appaltante, al riguardo, fa presente quanto già evidenziato al punto 10, e cioè che, per la realizzazione dell'opera, non è prevista la procedura espropriativa ma l'acquisizione delle aree interessate mediante atti consensuali con i rispettivi proprietari, già interpellati e per i quali è stata acquisita la disponibilità.

Punto 20

In ordine alla questione posta al n. 20, relativa all'approvazione del progetto definitivo 2° stralcio senza averne la copertura economica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, la stazione appaltante fa rilevare che si è trattato di un'approvazione solo in linea tecnica, per la quale non occorre la copertura finanziaria.

Punto 21



Autorità Nazionale Anticorruzione

Gli esponenti lamentano che gli incarichi al dott. Nicola Ciminelli e all'avv. Paolo Galante, rispettivamente per € 1.000,00 e per € 3.200,00, per definire la stima dei terreni e per l'attuazione delle procedure di occupazione ed espropriazione con acquisizione al patrimonio comunale degli stessi, siano stati affidati in violazione dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, e non rispettando i principi di rotazione, non discriminazione, ecc.

La stazione appaltante fa rilevare che la predisposizione di elenchi di operatori economici costituisce solo una modalità operativa finalizzata al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ma non una condizione preclusiva, allorché tali principi vengano comunque rispettati, come è avvenuto nella fattispecie.

Punto 22

Sempre con riferimento agli incarichi di cui precedente punto 21, gli esponenti lamentano la violazione dell'art. 57, comma 1 del d.lgs 163/2006, in quanto l'atto di affidamento degli incarichi era privo di adeguata motivazione.

La stazione appaltante ha rinviato alle motivazioni fornite al punto precedente.

Punto 23

In ordine alla questione relativa all'acquisizione al patrimonio del Comune dei terreni oggetto di contenzioso ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. 327/01 e s.m.i., va rilevato, come già detto in precedenza, che tale materia esula dalle competenze della Autorità.

Punto 24

Altra censura formulata nell'esposto è quella relativa, così come segnalato dall'impresa partecipante alla gara di cui all'oggetto, "Celano Building Contractor Srl", alla mancata esecuzione nel corso di svolgimento dei lavori, da parte dell'impresa appaltatrice, di alcune migliorie, rispetto alle previsioni di progetto definitivo, offerte in sede di gara. Dette migliorie sono state oggetto di valutazione favorevole da parte della Commissione di gara, e hanno concorso all'aggiudicazione dell'appalto.

La stazione appaltante replica che: «[...] a seguito della segnalazione pervenuta dall'impresa Bulding Costruzioni srl (di Celano Nicola), la direzione lavori ha prodotto opportuna relazione dalla quale non si evince alcuna irregolarità, rispetto al progetto esecutivo; [...]».

Con la relazione del Direttore dei lavori, in data 18.11.2013, allegata dalla stazione appaltante alla propria nota di controdeduzioni, corredata da documentazione fotografica, il D.L. ha replicato alle osservazioni dell'impresa "Celano". La relazione è stata indirizzata alla Rup, al Responsabile dell'Area tecnica del Comune e alla Commissione di collaudo.

In detto documento il D.L., preliminarmente, chiarisce che le migliorie cui si riferisce l'impresa "Celano" fanno parte degli atti di gara e sono state recepite nella redazione del progetto esecutivo redatto a cura dell'impresa esecutrice e approvato dall'ente appaltante. Nel corpo della relazione l'ing. Totaro, replica punto per punto alle osservazioni dell'Impresa menzionata.

Punto 25

Altra censura, con riferimento all'esecuzione dei lavori, è quella inerente alla violazione dell'art. 154 commi 6 e 7, del d.p.r. 207/2010, in quanto il Direttore dei lavori ha effettuato una consegna parziale dei lavori, come si evince dal verbale del 17 gennaio 2013, non in base alle specifiche motivazioni



Autorità Nazionale Anticorruzione

indicate dalle norme («quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda») o «a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili»). Nel verbale, infatti, si legge: «[...] si redige il presente Verbale di consegna per quanto riguarda le sole opere di carattere non strutturale, in attesa dell'avvenuto deposito C/o la Regione Basilicata, Ufficio Difesa del Suolo di Lagonegro, del progetto esecutivo ai sensi della L. 1086/71 e LL.RR n.40/82 e 38/97». Gli esponenti aggiungono che non è stato presentato alcun programma di esecuzione dei lavori da parte dell'impresa esecutrice, come previsto dall'art. 154, comma 7.

A tale contestazione la stazione appaltante si limita a replicare che: «Come già riportato al p.to 19), il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna parziale dei lavori in data 17/01/2013, solo in data successiva all'acquisizione delle cessioni volontarie dei terreni oggetto di occupazione, sottoscritte in data 03/01/2013, per cui ha regolarmente dichiarato nel predetto verbale che non esistono situazioni da impedire l'avvio e l'esecuzione dei lavori; fanno eccezione le sole particelle riportate al p.to 21)».

Punto 26

Gli esponenti osservano che la sospensione lavori effettuata con verbale dell'11 febbraio 2013, per motivi di avversità climatiche "causa neve", si è protratta in maniera anomala, fino al 20 maggio 2013; analogamente, la sospensione avvenuta il 15 novembre 2013, a causa delle avversità atmosferiche, era ancora in corso alla data di presentazione dell'esposto integrativo (e cioè, al 6.2.2014).

La stazione appaltante replica che la sospensione dei lavori sino al 20/05/2013 si è resa necessaria a causa di avversità atmosferiche, precisando che il sito interessato si trova a un'altitudine di circa 900 metri. Sulla ulteriore sospensione, la risposta è rinviata al punto 27.

Punto 27

Ulteriore censura afferisce alla violazione dell'art. 158, comma 3 del d.p.r. 207/2010, in quanto la sospensione dei lavori, non può essere retroattiva rispetto al verbale che la dispone (circa un mese). Infatti, come si evince dal verbale emesso dal direttore dei lavori, in data 16 dicembre 2013, la sospensione è decorsa dal giorno 15 novembre 2013.

La stazione appaltante replica che la sospensione dei lavori, avvenuta in data 15.11.2013, è stata richiesta dal direttore dei lavori alla Rup, con nota del 15.11.2013; la Rup, in ottemperanza alla DD n. 80E/2011/D.121 del 12.07.2011, nonché alla prescrizione da parte dell'Autorità di Bacino di Basilicata (Ente Finanziatore) che ogni sospensione dei lavori "dev'essere preventivamente autorizzata", inviava con nota del 18.11.2013 apposita richiesta all'Autorità di Bacino di Basilicata; la Stessa Autorità, in data 10.12.2013 autorizzava la sospensione richiesta dal 15.11.2013. Pertanto il direttore dei lavori ha redatto regolare verbale di sospensione dei lavori sin dalla data del 15.11.2013.

Punto 28

Al punto 28 viene segnalato che le sospensioni complessive sopra citate superano il quarto del tempo contrattuale, oltre il quale occorre dare avviso all'Autorità; in violazione, quindi, dell'art. 158, comma 9 del d.p.r. 207/2010, in caso di mancata comunicazione.

La stazione appaltante replica che le sospensioni sono state disposte per un tempo superiore al quarto contrattuale in seguito alle avversità atmosferiche. La direzione dei lavori, in data 12/02/2014, ha sottoscritto con l'Impresa appaltatrice, senza riserve, un verbale di constatazione dello stato dei lavori a quella data, da cui si evince che le attuali condizioni atmosferiche non consentono l'immediata ripresa



Autorità Nazionale Anticorruzione

dei lavori, che pertanto restano sospesi. Inoltre, l'impresa appaltatrice è stata convocata per i giorni 24/03/2014 e 31/03/2014 per sopralluoghi congiunti, al fine di verificare lo stato del cantiere e procedere alla ripresa dei lavori.

Punto 29

Il punto 29 afferisce alle perplessità sul capitolato speciale di appalto del progetto definitivo che, all'art. 5, individua 4 gruppi di lavorazioni omogenee/partite contabili con le relative aliquote percentuali, riferite all'ammontare complessivo dell'intervento. Tuttavia, tali gruppi, a parere degli esponenti non potevano essere individuati prima dell'esperienza della gara di appalto, bensì solo dopo l'aggiudicazione della stessa.

In risposta, la stazione appaltante fa rilevare che il progettista ha ritenuto di individuare, all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, solamente n. 4 gruppi di lavorazioni omogenee, che sono stati sufficienti per effettuare una puntuale valutazione delle offerte in sede di gara. Fa rilevare inoltre che le imprese partecipanti hanno presentato le rispettive offerte senza sollevare eccezioni o riserve.

Punto 30

La questione di cui al punto n. 30, è relativa alla mancata indicazione, nello schema di contratto, presente tra gli elaborati del progetto definitivo, degli elementi necessari per la contabilizzazione a corpo dell'opera (indicazione delle partite e/o sottopartite contabili, con il relativo importo e con le relative aliquote percentuali riferite all'ammontare complessivo dell'intervento). Gli esponenti sostengono che nemmeno negli elaborati del progetto esecutivo è stato inserito lo schema di contratto, aggiornato con i prezzi unitari offerti in sede di gara. Ciò, in violazione dell'art. 43, comma 6, del d.p.r. 207/2010.

La stazione appaltante contro deduce che: «nel contratto d'appalto si fa riferimento all'obbligo, da parte dell'appaltatore, ad eseguire la progettazione ed i lavori alle condizioni previste dal Bando e Disciplinare di gara, nonché rispettando quanto previsto negli elaborati di progetto definitivo, da leggersi alla luce dell'offerta dell'Appaltatore».

Punto 31

Riguardo alla questione di cui al punto n. 31, relativa al giudizio di inadeguatezza dell'intero progetto esecutivo, la stazione appaltante fa rilevare che il progetto è stato approvato, con D.G.M. n. 1 del 14.1.2013, e regolarmente validato, ai sensi degli articoli 47, 52 e 55 del d.p.r. 207/2010.

Punto 32

In merito ai dubbi degli esponenti sulle lavorazioni effettivamente liquidate, con riguardo a lavori contabilizzati ma non eseguiti, la stazione appaltante replica che gli atti contabili del 1° e 2° SAL sono stati redatti dalla direzione dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento; sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve; vi sono state correttamente riportate le percentuali dei lavori eseguiti rispetto ai corpi d'opera.

Punto 33

In ordine ai dubbi sorti a seguito dell'emissione dell'Ordine di Servizio del direttore dei Lavori n. 1 del 7 ottobre 2013 e al mancato presunto rispetto dell'art. 132 comma 3, del d.lgs. 163/2006, la stazione



Autorità Nazionale Anticorruzione

appaltane replica che la quota del 5% è stata rispettata (variazione dell'1,5%, ma non in aumento rispetto all'importo contrattuale), e rientra nelle discrezionalità della Direzione dei lavori, così come previsto dalla norma menzionata, risolvere “aspetti di dettaglio”.

La Direzione generale VICO, con nota del 11.3.2014, prot. 32212, ha comunicato al Consiglio le risultanze istruttorie e il Consiglio, nell'adunanza del 9.12.2014, ne ha autorizzato la trasmissione ai soggetti interessati. La relativa nota è stata inoltrata alle parti in data 17.12.2014, prot. 142404.

La Stazione appaltante, ricevute le risultanze istruttorie, ha trasmesso la nota acquisita al protocollo al n. 144074 in data 19.12.2014, con la quale si è limitata ad avanzare istanza di audizione innanzi al Consiglio di questa Autorità.

L'audizione si è tenuta in data odierna. Per il Comune di Castelluccio Inferiore hanno partecipato l'avv. Paolo Galante; il sig. Roberto Giordano, Sindaco; il P.a. Anna Maria Galizia, Rup; l'ing. Pietro Attilio Chiorazzo, tecnico incaricato di supporto al Rup.

Nell'audizione, l'avv. Galante ha esposto le ragioni dell'Amministrazione ed ha depositato la memoria prot. 1167 del 17.2.2015. In tale memoria, oltre a ribadire quanto precedentemente esposto, vengono precisati ed approfonditi alcuni ulteriori aspetti.

Per quanto riguarda l'incarico di supporto al Rup all'ing. Chiorazzo, viene chiarito che lo stesso professionista è subentrato ad un precedente affidatario, il quale ha dichiarato di rinunciare all'incarico. L'ing. Chiorazzo è subentrato senza alcun aggravio di spesa rispetto al precedente affidatario e, inoltre, viene chiarito e documentato che aveva partecipato alla stessa selezione, fra n. 7 domande di partecipazione, per la quale, inizialmente, non era stato prescelto.

Viene chiarito che il progetto esecutivo posto a base di gara è relativo ad un I stralcio dei lavori, avente le caratteristiche di funzionalità e fruibilità previste dalla normativa di riferimento.

Ritenuto in diritto

In ordine alla contestazione elencata al n. 1 dell'esposto, relativa all'affidamento diretto, in favore dell'ing. Pietro Attilio Chiorazzo, dell'incarico di supporto tecnico al responsabile del procedimento, quanto contestato appare parzialmente fondato.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo all'affidamento dell'incarico di supporto al Rup, si rileva che lo stesso avviene in subentro ad un precedente incarico, espressamente rinunciato dal tecnico designato, a seguito di una selezione che ha preso in considerazione n. 7 domande da parte di altrettanti tecnici.

Appare invece fondato quanto fatto rilevare in ordine al compenso professionale. Nel dispositivo della richiamata delibera n. 65 si legge quanto segue: «Stabilire che la determinazione del compenso professionale per tale collaborazione sia calcolata secondo le aliquote percentuali stabilite nella tabella B6 del D.M. 04.04.2001 [...] corrisponde a quello determinato negli allegati a) e b), parte integrante di questo atto; [...]».

In proposito, si rileva che, con l'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248/2006, erano stati aboliti i minimi inderogabili delle tariffe professionali.

Al riguardo, l'Autorità aveva fornito indicazioni alle stazioni appaltanti con la determinazione n. 4 del 29.3.2007, riguardante «Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248». E ciò, tenuto



Autorità Nazionale Anticorruzione

conto dell'applicabilità dell'articolo 2, della legge 248/2006 anche al settore degli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura. Al riguardo, l'Autorità faceva presente che «[...] prima dell'entrata in vigore della legge 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per legge, le gare per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto sulle spese per l'espletamento dell'incarico. Con l'abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l'intero importo della prestazione (onorario più le spese)».

Riguardo agli affidamenti diretti dei servizi tecnici, l'Autorità concludeva nei seguenti termini: «[...] per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro, in base all'articolo 125, comma 11, del Codice, (le stazioni appaltanti possono) procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa».

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata alcuna negoziazione. La stazione appaltante, per il compenso professionale ha riconosciuto all'ing. Chiorazzo, per l'intero importo, i minimi tariffari, senza tenere in alcun conto né che questi erano oramai stati aboliti, né delle indicazioni fornite dalla Autorità con la citata determinazione n. 4/2007.

In ordine al punto 2 (violazione dell'art. 107 del Tuel n. 267/2000), si rileva che la materia trattata esula dalle competenze di questa Autorità.

In ordine alla questione del mancato rispetto, nel progetto definitivo, dei criteri, indirizzi e indicazioni stabiliti nel progetto preliminare (punto 3), rileva il fatto che nessuna delle due parti ha fornito all'Ufficio istruttore dell'Autorità la documentazione composta dagli elaborati del progetto preliminare, rispetto alla quale rilevare le difformità contenute nella progettazione definitiva. Di conseguenza, in base ai documenti in atti, non appare dimostrata la censura formulata dagli esponenti.

In ordine al punto 4, relativo alla suddivisione in lotti e alla violazione dell'art. 29, comma 7, lett. b), del d.lgs. 163/2006 (mancato rispetto delle norme per i contratti di rilevanza comunitaria), la giustificazione fornita dalla Stazione appaltante è priva di fondamento.

Al riguardo, l'art. 29, co. 7, lett. b), del d.lgs. 163/2006, prevede che quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori pubblici, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. Tale norma è volta ad impedire la violazione del diritto europeo attraverso frazionamenti dei lavori che limitino la concorrenza. Motivazioni quali la mancanza delle risorse necessarie per l'intera copertura finanziaria non consentono di derogare dalla predetta norma del Codice e quindi non consentono di utilizzare procedure più semplificate per la scelta del contraente.

Tale ratio è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente; si ricorda, a titolo esemplificativo, la pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 1681 del 18 marzo 2011) secondo cui: «ferma la libertà di frazionare l'unitaria opera tranviaria in più lotti, al fini dell'indizione delle gare d'appalto, la stazione appaltante deve comunque in sede di bando considerare i lotti come parti di un'opera unitaria al fine di determinare la soglia comunitaria».

Quindi, nel caso di specie, come correttamente rilevato dagli esponenti, la procedura per l'aggiudicazione del 1° lotto non ha rispettato le norme per i contratti di rilevanza comunitaria, in quanto risulta violato l'art. 29, co. 7, lett. b), del d.lgs. 163/2006. Infatti, il valore cumulato dei primi due



Autorità Nazionale Anticorruzione

lotti, al netto dell'IVA, è pari ad € 5.255.730,99. Di conseguenza, tale valore superava la soglia comunitaria prevista dall'art. 28, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs. (alla data di pubblicazione del bando del 1° lotto, tale soglia era prevista in € 4.845.000). E senza considerare che il valore cumulato dei lotti era anche superiore ad € 5.255.730,99, considerato che doveva tener conto anche dell'importo del terzo lotto che, tuttavia, non è a tutt'oggi stato ancora quantificato.

Il punto 5 afferisce alla violazione dell'art. 128, comma 7, del d.lgs. 163/2006, circa la mancata previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intera opera e la mancata certificazione, da parte della Rup, in merito alla funzionalità, fruibilità e fattibilità del lotto in oggetto, posto a base di gara.

Effettivamente, come anche confermato dalla stazione appaltante, risulta disapplicato l'art. 128, comma 7, del codice, laddove prevede che «siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro». Infatti, il lotto n. 3, afferente come detto sopra alla realizzazione di un bacino artificiale da 50.000 mc e della relativa condotta di presa, di cui si parla nella relazione generale del progetto definitivo, non è stato determinato nell'importo. E che tale lotto fosse parte integrante dell'intera opera, si evince dalla relazione del progetto definitivo del 1° lotto (o stralcio): «Il dimensionamento delle opere del progetto definitivo di 1° e 2° stralcio è stato eseguito nell'ipotesi di un successivo completamento di tutto il programma costruttivo previsto nel progetto preliminare generale che, con la realizzazione di un volume di compenso stagionale di 50.000 mc, consente di incrementare la portata da immettere in rete idrica, oggi limitata alla sola portata istantanea erogata dalle sorgenti, sino a quella necessaria ad irrigare l'intero comprensorio».

Il rilievo di cui al punto 6 è relativo al fatto che è stata nominata, quale responsabile del procedimento, la perita agraria Anna Maria Galizia, in violazione dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006 che richiede, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, titolo di studio e competenza da tecnico.

Al riguardo, occorre rilevare che quanto dedotto dall'Amministrazione, secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, commi 5 e 7, è consentito, in carenza nell'organico dell'Amministrazione di figura professionale idonea, di affidare ad un dipendente in ruolo, non avente il titolo professionale richiesto, l'incarico di Rup con affiancamento di un tecnico "esterno", appare in linea con le richiamate norme.

In ordine al rilievo di cui al punto 7, relativo al fatto che il progetto definitivo è stato firmato dal tecnico incaricato ing. Chiorazzo, come supporto alla Rup, in violazione dell'art. 90, comma 1 e 91, commi 1, 3 e 8, del d.lgs. 163/2006, è condivisibile l'inconferenza della deliberazione della Autorità richiamata dagli esponenti, visto che l'ing. Chiorazzo, nel firmare il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 15, comma 12, del d.p.r. 207/2010, è da considerare progettista a tutti gli effetti.

Ciò nonostante, risultano ugualmente violate le disposizioni contenute nell'art. 91 del d.lgs. 163/2006.

Alla luce della nota dell'ing. Chiorazzo, presente al n. 6), tra gli allegati alla memoria difensiva della stazione appaltante, risulta violato l'art. 91, comma 8, del d.lgs. 163/2006.

Con tale documento, sottoscritto il 22 marzo 2010, il soggetto incaricato di fornire supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, dichiara: «Il sottoscritto in intestazione, in considerazione della necessità di predisporre il progetto definitivo dei lavori in epigrafe, a seguito



Autorità Nazionale Anticorruzione

dell'incontro tenutosi in data 08.03.2010 con l'Autorità di Bacino di Basilicata, con la presente DICHIARA la propria disponibilità per la redazione del progetto definitivo, nell'ambito della Convenzione stipulata in data 10.10.2007 prot. n. 5401, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione Appaltante, rispetto ai compensi previsti nella suddetta Convenzione che Codesto Ente ha stipulato con il sottoscritto in data 10.10.2007».

Tuttavia, in base alla citata convenzione stipulata per l'incarico di supporto alle attività della Rup, non era prevista, né poteva esserlo a termini di legge, l'attività di progettazione, ma esclusivamente la collaborazione, fornita alla Rup, nel coordinamento delle attività necessarie alla redazione del progetto definitivo. Di conseguenza, l'affidamento della progettazione all'ing. Chiorazzo è avvenuto in assenza di alcun atto o procedura che lo legittimassero e, di conseguenza, in violazione dell'art. 91, comma 8, del codice.

Infatti, il fatto che la stazione appaltante abbia consentito a quest'ultimo di elaborare il progetto definitivo, senza averne alcuna legittimazione, equivale a violazione dell'art. 91, comma 8 che vieta un siffatto affidamento a mezzo di «altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice». Né tale rilievo può ritenersi superato dalla circostanza che tale affidamento è avvenuto senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

Riguardo alla violazione dell'art. 9, comma 4, del d.p.r. 207/2010, in ragione del quale il Rup non può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, nel caso di interventi di importo superiore a 500.000 euro (punto 8), va chiarito che in base all'art. 15, comma 12 del d.p.r. 207/2010, «Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche». Conseguentemente, poiché nelle copertine degli elaborati di progetto definitivo, nella sezione "progettazione", risulta la sottoscrizione della Rup, p.a. Anna Maria Galizia, quest'ultima è da considerarsi a tutti gli effetti quale uno dei progettisti responsabili del "definitivo". Il che, del resto, è confermato dalla D.G.M. di approvazione del progetto stesso.

Per altro verso, con il rinvio alle giustificazioni fornite in corrispondenza del precedente punto 7), la stazione appaltante sembrerebbe giustificare la nomina del Rup, quale progettista, seppure in concorso con il soggetto incaricato del supporto, per l'impossibilità di affidare all'esterno l'incarico di progettazione, visti i tempi ristrettissimi pena la revoca del finanziamento.

Conseguentemente, appare fondata la censura degli esponenti, sussistendo in modo chiaro la violazione dell'art. 9, comma 4 del d.p.r. 207/2010. Al riguardo, si rammenta che l'importo dell'intervento, di cui la p.a. Anna Maria Galizia ha svolto sia le funzioni di progettista che di Rup, è di gran lunga superiore a 500.000 euro, visto che l'importo individuato dal progetto preliminare, rivisto nel 2010, a seguito di aggiornamento del computo metrico, risultava superiore a 2.000.000 di euro.

Sulla contestazione che il progetto è stato firmato da una dipendente dell'amministrazione non abilitata all'esercizio della professione (punto 9), va rilevato che in base all'art. 90, comma 4, del d.lgs. 163/2006 «I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. [...]».

D'altra parte, dall'analisi del Capo IV del Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto 2537/1925, si evince chiaramente che la realizzazione di tutto ciò che riguarda le opere idriche, tra cui rientrano gli interventi irrigui quale quello in oggetto, è di competenza



Autorità Nazionale Anticorruzione

esclusiva della figura professionale dell'ingegnere (come del resto chiarito anche dalla giurisprudenza. Cfr. sentenza n. 354/2008 del T.A.R. Calabria; sentenza n. 2938/2000 del Consiglio di Stato).

Di conseguenza, sussiste anche la violazione dell'art. 90, comma 4, del d.lgs. 163/2006, in quanto la p.a. Anna Maria Galizia, nel firmare il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 15, comma 12, del d.p.r. 207/2010, è da considerare progettista a tutti gli effetti, pur non avendo qualificazione professionale adeguata, né la specifica abilitazione all'esercizio della professione.

In ordine al punto 10, afferente a violazioni varie del Testo Unico delle Espropriazioni l'unica censura, avanzata dagli esponenti, che può essere oggetto di esame della Autorità, in quanto rientrante tra le proprie attribuzioni, è il rilievo che negli elaborati del progetto definitivo non esiste il piano particellare di esproprio, né grafico, né descrittivo.

Dai documenti allegati alla memoria difensiva risulta che «Per la realizzazione dell'opera non è stato previsto [...] il piano parcellare di esproprio, per cui si è proceduto preventivamente ad accordi bonari con i proprietari interessati dall'occupazione delle aree oggetto dei lavori. Per quanto riguarda le particelle n. 25 e parte della particella n. 26 del foglio n. 6 del Comune di Castelluccio Inferiore [...] si rendeva necessario la stima del valore venale del terreno occupato "sine titulo" al fine di procedere all'esproprio secondo il dettame dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei terreni al patrimonio del Comune di Castelluccio Inferiore.»

Conseguentemente, risultano violati gli artt. 24, comma 2, e 31 del d.p.r. 207/2010 che richiedono, tra i documenti che compongono il progetto definitivo, il piano particellare di esproprio, indipendentemente dagli eventuali accordi bonari da raggiungere con i proprietari dei terreni interessati dall'intervento.

In merito alle autorizzazioni, rilasciate, a dire degli Esponenti, sul progetto preliminare e non su quello definitivo (punto 11), quanto dedotto nella propria memoria e documentato, per le autorizzazioni rilasciate dai diversi enti interessati, appare esaustivo.

Sul punto, pertanto, non appaiono condivisibili le censure degli esponenti.

In ordine alla mancanza del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra gli elaborati progettuali del progetto definitivo (punto 12), viene in rilievo quanto dedotto dalla stazione appaltante, secondo cui i costi della sicurezza, nel progetto definitivo, sono stati quantificati in misura dell'1% dei lavori a corpo e a misura, ammettendo nel contempo che la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento è stata rimandata alla progettazione esecutiva.

Di conseguenza risulta violato l'art. 24, comma 3, del d.p.r. 207/2010, in ragione del quale «Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice (come nel caso di specie) [...], il progetto è corredato [...] del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

In ordine alla mancata verifica e validazione del progetto definitivo (punto 13), circostanza peraltro riconosciuta dalla stazione appaltante, quanto contestato dagli esponenti risulta giustificato.

Le violazioni dell'art. 112 del d.lgs. 163/2006, che sancisce l'obbligo della verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori, e dell'art. 55, commi 1 e 3, del d.p.r. 207/2010, in tema di obbligo della



Autorità Nazionale Anticorruzione

validazione da parte del Rup del progetto, prima di porlo a base di gara, sono state riconosciute dalla stazione appaltante e risultano quale diretta conseguenza del comportamento inadempiente della Amministrazione ad altri obblighi di legge, già evidenziato ai precedenti punti 7., 8. e 9. Di fatto, in base a quanto precedentemente dedotto, la Rup non doveva essere incaricata della progettazione definitiva dei lavori in oggetto e, comunque, la stazione appaltante era obbligata ad attivare la procedura per la verifica della medesima progettazione prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'art. 112 del codice e secondo le modalità previste dagli artt. 47 e 48 del d.p.r. 207/2010.

In ordine alla violazione dell'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice (punto 14), consistente nell'aver previsto nel bando di gara che i concorrenti presentassero un progetto definitivo come offerta tecnica migliorativa, la censura formulata dagli esponenti appare fondata.

Al riguardo, va rilevato che in tema di offerta tecnica migliorativa al progetto definitivo (ex art. 53, comma 2, lett. b), del d.lgs. 163/2006), è ammessa, come si evince da ampia giurisprudenza e dottrina nonché dagli atti della Autorità, la possibilità che la stazione appaltante chieda alle imprese concorrenti di proporre variazioni migliorative e anche varianti, come avviene nel caso di specie (cfr. punti II.1.8 e VI.3, lett. m del bando di gara); il che significa che il progetto proposto dalla stazione appaltante può subire modifiche. Tuttavia, tali modifiche non devono alterare i caratteri essenziali (i c.d. " requisiti minimi" che la stazione appaltante deve esplicitare nel bando di gara/disciplinare o nel capitolato prestazionale) delle prestazioni richieste dalla lex specialis per non ledere la par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2008 n. 3481; id. sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149).

Nel caso di specie, invece, la stazione appaltante non ha previsto alcun "requisito minimo", e, in tal modo, ha consentito ai concorrenti la massima libertà di ideazione progettuale, per conseguire proposte alternative rispetto al progetto definitivo a base di gara e da recepire nel progetto esecutivo, oggetto di prestazione contrattuale.

Ciò, trova conferma nel bando, al punto VI.3), ove si consentono varianti progettuali «che contemplino modifiche agli schemi funzionali ed all'ubicazione di tracciati e impianti, purché finalizzate al miglioramento del servizio e nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto definitivo». Quindi, con ampio margine di ideazione progettuale.

Così, anche nel disciplinare di gara, si richiede implicitamente che l'offerta tecnica sia costituita da un progetto definitivo. In particolare, al punto 3.1., si richiede di fatto un elaborato progettuale definitivo, laddove si precisa che la variante migliorativa deve essere articolata in una relazione metodologica ed in elaborati grafici, elaborati descrittivi e tabelle; successivamente, viene precisato che costituisce causa di esclusione la mancanza «di uno o più d'uno dei documenti o delle condizioni previste dal d.p.r. n. 207 del 2010, in relazione al livello progettuale richiesto». Peraltro, anche esplicitamente, in due punti del disciplinare, si identifica l'offerta tecnica con il progetto definitivo.

Rileva, altresì, la violazione dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. 163/2006, in ragione del quale: «Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'onere i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione». Infatti, né nel capitolato, né nel bando/disciplinare, sono previsti i requisiti minimi.

In più, il bando/disciplinare di gara riconoscono indebitamente alla commissione giudicatrice un notevole potere discrezionale.

Prima di tutto, in quanto sono assenti i c.d. criteri motivazionali in ordine ai vari aspetti dell'offerta tecnica, che condizionino la discrezionalità della commissione di gara nell'attribuire a ciascun criterio e



Autorità Nazionale Anticorruzione

sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti nel bando.

A ciò si aggiunga la clausola del disciplinare (a pag. 40) che prevede: «Prima, però, di procedere all'apertura di dette buste, la Commissione giudicatrice, qualora lo ritenga necessario o semplicemente opportuno può provvedere ad una specificazione dei criteri di valutazione ai quali intende attenersi, senza modificare quanto previsto dal bando di gara; [...]». Detta clausola, oltre a non garantire la necessaria trasparenza della procedura relativa all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è da considerare chiaramente illegittima, alla luce dell'art. 1, comma 1 lettera u), del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. "terzo decreto correttivo" al Codice), che ha emendato l'art. 83 del Codice, relativo al medesimo criterio, sopprimendo il terzo periodo del comma 4 della suddetta norma. Tale periodo, prima della modifica, prevedeva che «La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti nel bando». La soppressione di questa parte del comma ha fatto, dunque, venir meno la possibilità, in capo alla commissione giudicatrice, di specificare i criteri motivazionali in ordine ai vari aspetti dell'offerta tecnica.

In ordine al punto 15, relativo alla censura che il corrispettivo della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei rilievi topografici non sia stato oggetto di ribasso d'asta, in contrasto con quanto prevede l'art. 53, comma 3, del d.lgs. 163/2006, il rilievo degli esponenti appare fondato. L'ammontare delle spese di progettazione esecutiva è soggetto a ribasso d'asta in caso di appalto integrato.

Infatti, a seguito della modifica operata dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 è stato soppresso l'ultimo inciso del comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. n. 163/2006, che così recitava: «Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta». La soppressione di tale inciso equivale a considerarne l'efficacia al contrario, coerentemente con l'abrogazione della inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali, e, quindi, le spese di progettazione esecutiva sono soggette a ribasso d'asta.

Il punto 16 è relativo alla violazione dell'art. 91, comma 2, in combinato disposto con l'art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, in quanto il Comune ha affidato direttamente all'ing. Totaro i servizi di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. A parere degli esponenti, il Comune ha volutamente sottostimato in € 39.900 il corrispettivo da riconoscere, inferiore alla soglia di € 40.000, al fine di procedere ad un affidamento diretto.

In merito al punto in esame, dalla suddetta parcella allegata alla memoria difensiva della stazione appaltante, si evince che il corrispettivo da riconoscere per i citati servizi tecnici, in base alle tariffe professionali, sia pure abrogate, ammontava ad € 110.248,45.

Si richiama, al riguardo, la norma applicabile temporalmente al caso di specie e cioè, visto che la convenzione è stata stipulata il 17.1.2013, l'art. 5 del d.l. n. 83/2012, convertito nella l. 134/2012. Detta norma prevedeva che «fino all'emanazione del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente la classificazione delle prestazioni professionali e la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, le previgenti classificazioni e tariffe



Autorità Nazionale Anticorruzione

professionali possono continuare ad essere utilizzate ai soli fini della determinazione del corrispettivo a base di gara e della individuazione delle prestazioni professionali».

Conseguentemente, l'importo da prendere in considerazione, per verificare l'applicabilità delle procedure di affidamento previste dal comma 1 o dal comma 2 dell'art. 91 del d.lgs. 163/2006, era pari a € 110.248,45. Poiché detto corrispettivo era superiore a 100.000 euro ma inferiore a euro 200.000, in base all'art. 91, comma 1, e all'art. 125, comma 11, primo periodo, la stazione appaltante avrebbe dovuto affidare i servizi tecnici in argomento previa procedura di gara a livello nazionale, e non con affidamento diretto.

Da quanto ora dedotto deriva la fondatezza del rilievo in esame, in quanto non appare legittimo l'affidamento diretto disposto in favore dell'ing. Totaro.

Nel merito delle deduzioni difensive si rileva che la stazione appaltante non tiene conto che nella scelta del contraente, in quanto amministrazione aggiudicatrice, è sempre tenuta al rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità.

Invero, la contestazione formulata afferisce a un momento diverso e precedente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte dell'amministrazione appaltante e dell'affidatario. Si tratta del momento di individuazione dell'importo stimato della prestazione, quando ancora non si conosce né il nome dell'affidatario né le condizioni economiche pattuite, al fine di stabilire la procedura da adottare per l'affidamento del relativo incarico.

Si rileva, al riguardo, che il Comune di Castelluccio, per la determinazione dell'importo dell'onorario di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, abbia operato in aperta violazione delle prescrizioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs 163/2006, in ragione del quale: « il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici [...] è basato sull'importo totale pagabile [...]. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato [...]».

Infatti, la stazione appaltante ha utilizzato la riduzione proposta dal professionista, unico interpellato, per far discendere il corrispettivo dal valore massimo di € 110.248,45 ad € 39.900,00, di poco, quindi, al di sotto della soglia di euro 40.000, per poter, quindi, procedere ad affidamento diretto.

Al riguardo, si osserva che la disponibilità all'applicazione di un notevole sconto da parte del professionista non abbatte l'importo del valore stimato, che, in quanto tale resta unico punto di riferimento per stabilire l'applicabilità o meno delle diverse procedure utilizzabili per l'affidamento (aperta, ristretta, negoziata).

In conclusione si rileva che l'Autorità si è già espressa con Deliberazione n. 27 del 8.4.2009, affermando che «non è corretto determinare l'importo a base dell'affidamento tenendo conto del ribasso derivante dalla negoziazione con un professionista individuato preventivamente e fiduciarmente».

In ordine alla violazione dell'art. 106, comma 1, del d.p.r. 207/2010, (punto 17) perché non è stata rilasciata attestazione del direttore dei lavori in merito ad accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, prima della pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante fa rilevare che la certificazione stessa è stata regolarmente rilasciata e ne fornisce copia.

Al riguardo, si rileva che il "verbale di cantierabilità" è stato sottoscritto dal Direttore dei lavori il 17.1.2013 e cioè dopo l'aggiudicazione della gara (in data 26.9.2012) e dopo la nomina a D.L. dello stesso ing. Totaro (convenzione stipulata proprio il 17.1.2013).

Tuttavia, non si ritiene condivisibile l'osservazione contenuta nell'esposto in quanto l'art. 106, comma 1, consente che tale attestazione sia rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso, come quello in



Autorità Nazionale Anticorruzione

esame, in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

Le questioni poste dagli esponenti ai punti 18 e 19 attengono alla mancata sottoscrizione del “verbale di cantierabilità dei lavori”, e alla indisponibilità di tutte le aree oggetto di intervento, al momento della consegna dei lavori.

In merito al verbale di cantierabilità, come riferito al punto precedente, la stazione appaltante ha documentato che esso è presente ed è stato sottoscritto in data 17.1.2013.

Pertanto, non appaiono fondate le osservazioni degli esponenti.

In ordine alla questione posta al n. 20, relativa all'approvazione del progetto definitivo 2° stralcio senza averne la copertura economica, va rilevato che la questione non ricade tra le attribuzioni della Autorità, riguardando una asserita violazione al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

In ordine alle questioni di cui ai punti 21 e 22, gli esponenti lamentano che gli incarichi al dott. Nicola Ciminelli e all'avv. Paolo Galante, rispettivamente per € 1.000,00 e per € 3.200,00, per definire la stima dei terreni e per l'attuazione delle procedure di occupazione ed espropriazione con acquisizione al patrimonio comunale degli stessi, siano stati affidati in violazione dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, e non rispettando i principi di rotazione, non discriminazione, ecc. Inoltre, che gli stessi incarichi, siano stati affidati in violazione dell'art. 57, comma 1 del d.lgs 163/2006, in quanto l'atto di affidamento era privo di adeguata motivazione.

Sulla questione in esame si rileva che gli importi degli incarichi sono inferiori alla soglia di € 40.000. Si rileva inoltre che la natura degli incarichi stessi può essere assimilata all'affidamento di specifiche consulenze legali, finalizzate al perfezionamento di procedure volte all'acquisizione delle aree interessate.

Ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice, *per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*

Pertanto, anche in considerazione dell'esiguità degli importi di che trattasi, non appaiono fondate le osservazioni degli esponenti.

In ordine alla questione di cui al punto 23, relativa all'acquisizione al patrimonio del Comune dei terreni oggetto di contenzioso ai sensi dell'art. 42 bis del d.p.r. 327/01 e s.m.i., va rilevato, come già detto in precedenza, che tale materia esula dalle competenze della Autorità.

La censura formulata nell'esposto al punto 24 è relativa alla mancata esecuzione nel corso di svolgimento dei lavori, da parte dell'impresa appaltatrice, di alcune migliorie, rispetto alle previsioni di progetto definitivo, che sono state oggetto di valutazione favorevole da parte della Commissione di gara e hanno concorso all'aggiudicazione dell'appalto.

Con la relazione del Direttore dei lavori, in data 18.11.2013, prodotta dalla stazione appaltante, si chiarisce che le migliorie di che trattasi fanno parte degli atti di gara e sono state recepite nella redazione del progetto esecutivo redatto a cura dell'impresa esecutrice e approvato dall'ente appaltante. Nel corpo della relazione l'ing. Totaro replica punto per punto alle osservazioni avanzate.

Dall'esame comparato della relazione del D.L., e della nota di contestazioni non si rilevano criticità.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Conseguentemente il rilievo di cui al punto 24 non è fondato.

La censura di cui al punto 25, con riferimento all'esecuzione dei lavori, è quella inerente alla violazione dell'art. 154 commi 6 e 7, del d.p.r. 207/2010, in quanto il Direttore dei lavori ha effettuato una consegna parziale dei lavori, come si evince dal verbale del 17 gennaio 2013, non in base alle specifiche motivazioni indicate dalle norme («quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda» o «a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili»).

A tale contestazione la stazione appaltante non fornisce una spiegazione plausibile.

Infatti, replica che: «Come già riportato al p.to 19), il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna parziale dei lavori in data 17/01/2013, solo in data successiva all'acquisizione delle cessioni volontarie dei terreni oggetto di occupazione, sottoscritte in data 03/01/2013, per cui ha regolarmente dichiarato nel predetto verbale che non esistono situazioni da impedire l'avvio e l'esecuzione dei lavori; fanno eccezione le sole particelle riportate al p.to 21)».

Conseguentemente sussiste la violazione contestata.

Al punto 26, gli esponenti osservano che la sospensione lavori effettuata con verbale dell'11 febbraio 2013, per motivi di avversità climatiche "causa neve", si è protratta in maniera anomala, fino al 20 maggio 2013; analogamente, la sospensione avvenuta il 15 novembre 2013, a causa delle avversità atmosferiche, era ancora in corso alla data di presentazione dell'esposto integrativo (e cioè al 6.2.2014).

La stazione appaltante replica che la sospensione dei lavori sino al 20/05/2013 si è resa necessaria a causa di avversità atmosferiche, precisando che il sito interessato si trova a un'altitudine di circa 900 metri. Sulla ulteriore sospensione, la risposta è rinviata al punto 27.

Sul punto, quanto rilevato dai consiglieri di minoranza del Comune di Castelluccio non prefigura alcuna violazione di legge.

La censura di cui al punto 27 afferisce alla violazione dell'art. 158, comma 3 del d.p.r. 207/2010, in quanto la sospensione dei lavori, non può essere retroattiva rispetto al verbale che la dispone (circa un mese). Infatti, come si evince dal verbale emesso dal direttore dei lavori, in data 16 dicembre 2013, la sospensione è decorsa dal giorno 15 novembre 2013.

La stazione appaltante replica che la sospensione dei lavori, avvenuta in data 15.11.2013, è stata richiesta dal direttore dei lavori alla Rup, con nota del 15.11.2013; la Rup, in ottemperanza alla DD n. 80E/2011/D.121 del 12.07.2011, nonché alla prescrizione da parte dell'Autorità di Bacino di Basilicata (Ente Finanziatore) che ogni sospensione dei lavori "dev'essere preventivamente autorizzata", inviava con nota del 18.11.2013 apposita richiesta all'Autorità di Bacino di Basilicata; la stessa Autorità, in data 10.12.2013 autorizzava la sospensione richiesta dal 15.11.2013. Pertanto il direttore dei lavori ha redatto regolare verbale di sospensione dei lavori sin dalla data del 15.11.2013.

Conseguentemente la violazione contestata non appare sussistente.

Al punto 28 viene segnalato che le sospensioni complessive sopra citate superano il quarto del tempo contrattuale, oltre il quale occorre dare avviso all'Autorità; in violazione, quindi, dell'art. 158, comma 9 del d.p.r. 207/2010, in caso di mancata comunicazione.

Va rilevato che, come fatto notare dagli esponenti, le sospensioni dei lavori complessivamente autorizzate hanno superato il quarto del tempo contrattuale. La stazione appaltante, in ottemperanza



Autorità Nazionale Anticorruzione

alla norma di cui all'art. 158, comma 9, del d.p.r. n. 207/2010, avrebbe dovuto darne formale notizia all'Autorità; il che non è avvenuto. È confermata, pertanto, la segnalata violazione.

Il punto 29 afferisce alle perplessità sul capitolato speciale di appalto del progetto definitivo che, all'art. 5, individua 4 gruppi di lavorazioni omogenee/partite contabili con le relative aliquote percentuali, riferite all'ammontare complessivo dell'intervento. Tuttavia, tali gruppi, a parere degli esponenti non potevano essere individuati prima dell'esperimento della gara di appalto, bensì solo dopo l'aggiudicazione della stessa.

In merito al punto in questione, occorre preliminarmente chiarire che i gruppi di lavorazioni omogenee/partite contabili menzionate dagli esponenti, altri non sono che i "gruppi di categorie ritenute omogenee", di cui alla definizione fornita all'art. 3, comma 1, lett. s), del d.p.r. 207/2010. Si tratta di: «lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A (del regolamento); per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice».

L'utilità dei "gruppi di categorie ritenute omogenee" è duplice e si ricava dall'art. 43, commi 6 e 8, del d.p.r. 207/2010. Servono, per un verso (art. 43, comma 8, d.p.r. 207/2010, in combinato disposto con l'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice), all'individuazione degli interventi disposti dal direttore dei lavori, da non considerare quali varianti. Si tratta della fattispecie cosiddetta delle "extra-varianti", utilizzabile per gli interventi disposti dal direttore dei lavori "per risolvere aspetti di dettaglio". Infatti, tale verifica si basa sull'incidenza dell'eventuale variazione di lavorazioni, che deve essere contenuta entro un importo non superiore al 5 o al 10 per cento dell'importo netto del "gruppo di categorie ritenute omogenee", cui possono essere attribuite le lavorazioni variate. Per altro verso (art. 43, comma 6, d.p.r. 207/2010), per gli interventi il cui corrispettivo è previsto "a corpo", ovvero per la parte "a corpo" come nel caso di specie (ma di gran lunga superiore rispetto alla parte "a misura", rispettivamente € 2.113.681,92 ed € 39.006,00), i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base della quota parte contabilizzata, per ogni "gruppo di categorie ritenute omogenee".

Ciò posto, la perplessità degli esponenti si basa sulla circostanza che i prezzi unitari delle lavorazioni delle opere "a corpo", nonché le quantità derivanti dall'applicazione delle varianti migliorative, essendo entrambi frutto di offerta economicamente più vantaggiosa, rispettivamente, economica e tecnica, sicuramente differiscono dai corrispondenti prezzi e quantità individuati nel progetto definitivo.

Di conseguenza, le aliquote percentuali, riferite all'ammontare complessivo dell'intervento, dei "gruppi di categorie ritenute omogenee", come ricavate dall'art. 5 del capitolato presente nel progetto definitivo, non sono quelle previste dall'art. 43, comma 6, d.p.r. 207/2010. Esse, infatti, differiscono da quelle dedotte in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo, conseguenti all'offerta valutata, dalla commissione di gara, quale economicamente più vantaggiosa.

Tuttavia, dai SAL 1° e 2°, allegati all'esposto integrativo, si evince che i pagamenti in corso d'opera delle lavorazioni ricadenti nella parte "a corpo" del contratto sono effettuati con aliquote percentuali diverse da quelle ricavate dall'art. 5 del capitolato presente nel progetto definitivo. Presumibilmente, tali aliquote corrispondono a quelle desunte dal progetto esecutivo approvato, e tengono conto sia dei prezzi unitari delle lavorazioni delle opere "a corpo", proposti dall'impresa aggiudicataria nell'offerta economica, che delle quantità derivanti dall'applicazione delle varianti migliorative, oggetto di offerta tecnica.

Ciò, comporta l'insussistenza della contestazione formulata sul punto in questione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

La questione di cui al punto n. 30 è relativa alla mancata indicazione, nello schema di contratto, presente tra gli elaborati del progetto definitivo, degli elementi necessari per la contabilizzazione a corpo dell'opera (indicazione delle partite e/o sottopartite contabili, con il relativo importo e con le relative aliquote percentuali riferite all'ammontare complessivo dell'intervento). Gli esponenti sostengono che nemmeno negli elaborati del progetto esecutivo è stato inserito lo schema di contratto, aggiornato con i prezzi unitari offerti in sede di gara. Ciò, in violazione dell'art. 43, comma 6, del d.p.r. 207/2010.

La questione formulata nel presente punto si ricollega alle conclusioni di cui al punto precedente. Come già approfondito, l'art. 43, comma 6, d.p.r. 207/2010 impone che, per gli interventi il cui corrispettivo è previsto "a corpo", ovvero per la parte "a corpo" come nel caso di specie (parte "a corpo" di importo pari a € 2.113.681,92; parte "a misura" di importo pari a € 39.006,00), «[...], lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. [...]. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita».

Nel caso di specie, dalla "contabilità dei lavori", riferita ai primi due SAL, allegati all'esposto integrativo, si desume il rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 6, in merito ai pagamenti in corso d'opera.

Di conseguenza non appare fondata la relativa censura.

Riguardo alla questione di cui al punto n. 31, relativa al giudizio di inadeguatezza dell'intero progetto esecutivo, la stazione appaltante fa rilevare che il progetto è stato approvato, con D.G.M. n. 1 del 14.1.2013, e regolarmente validato, ai sensi degli articoli 47, 52 e 55 del d.p.r. 207/2010.

Sul punto, la censura degli esponenti, che gli elaborati del progetto esecutivo non sono puntuali, precisi e dettagliati, risulta del tutto generica e senza il necessario riferimento alle precise norme asseritamente violate e all'esatta natura delle difformità rilevate.

In merito ai dubbi degli esponenti (punto n. 32) sulle lavorazioni effettivamente liquidate, con riguardo a lavori contabilizzati ma non eseguiti, la stazione appaltante replica che gli atti contabili del 1° e 2° SAL sono stati redatti dalla direzione dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento; sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve; vi sono state correttamente riportate le percentuali dei lavori eseguiti rispetto ai corpi d'opera.

Sulla questione, la contestazione mossa nell'esposto integrativo non appare suffragata da alcun elemento di prova.

In ordine ai dubbi sorti a seguito dell'emissione dell'Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori n. 1 del 7 ottobre 2013 e al mancato presunto rispetto dell'art. 132 comma 3, del d.lgs. 163/2006 (punto n. 33), la stazione appaltante replica che la quota del 5% è stata rispettata (variazione dell'1,5%, ma non in aumento rispetto all'importo contrattuale), e rientra nelle discrezionalità della Direzione dei lavori, così come previsto dalla norma menzionata, risolvere "aspetti di dettaglio".

Sul punto in questione, i dubbi espressi appaiono non fondati. Gli esponenti, infatti, denunciano un



Autorità Nazionale Anticorruzione

notevole grado di incertezza quando affermano: «sia dall'Ordine di Servizio, che dagli atti contabili non riusciamo a comprendere se tale percentuale (la quota del 5%) sia stata rispettata». Il che non autorizza a ritenere violato il disposto di cui all'art. 132 comma 3, primo periodo, del d.lgs. 163/2006, in tema di ricorso alla fattispecie “extra – varianti” da parte del direttore dei lavori.

In conclusione, quanto lamentato dagli Esponenti, quindi, relativamente ai 33 punti di contestazione sopra indicati, è condivisibile solo per quanto concerne i punti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 28.

In sintesi, si rileva, infatti:

- punto 1: non risulta coerente con le disposizioni vigenti in materia di compensi professionali il fatto che la stazione appaltante ha riconosciuto all'ing. Chiorazzo l'intero importo derivante dall'applicazione delle tariffe professionali di ingegneri e architetti, senza tenere in alcun conto né della soppressione dei minimi tariffari, né delle indicazioni fornite dalla Autorità con la determinazione n. 4/2007;
- punto 4: visto che il valore cumulato dei lotti era superiore a € 4.845.000, l'aggiudicazione del 1° lotto in oggetto non ha rispettato le norme per i contratti di rilevanza comunitaria, con violazione dell'art. 29, co. 7, lett. b), del d.lgs. 163/2006;
- punto 5: la mancata previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intera opera, di cui il primo lotto in esame fa parte, e la mancata certificazione, da parte della Rup, in merito alla funzionalità, fruibilità e fattibilità del lotto in oggetto, posto a base di gara, comporta la violazione dell'art. 128, comma 7, del d.lgs. 163/2006;
- punto 7: il fatto che la stazione appaltante abbia consentito all'ing. Chiorazzo di elaborare il progetto definitivo, senza averne alcuna legittimazione, equivale a violazione dell'art. 91, comma 8, del codice;
- punto 8: sussiste in modo chiaro la violazione dell'art. 9, comma 4 del d.p.r. 207/2010. Infatti, l'importo dell'intervento, di cui la p.a. Anna Maria Galizia ha svolto sia le funzioni di progettista che di Rup, era di gran lunga superiore a 500.000 euro;
- punto 9: sussiste anche la violazione dell'art. 90, comma 4, del d.lgs. 163/2006, in quanto la p.a. Anna Maria Galizia, nel firmare il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 15, comma 12, del d.p.r. 207/2010, è da considerare progettista a tutti gli effetti, pur non avendo qualificazione professionale adeguata, né la specifica abilitazione all'esercizio della professione;
- punto 10: risultano violati gli artt. 24, comma 2, e 31 del d.p.r. 207/2010, visto che tra gli elaborati del progetto definitivo approvato non risultava presente il piano particellare di esproprio;
- punto 12: in mancanza del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra gli elaborati progettuali del progetto definitivo, risulta violato l'art. 24, comma 3, del d.p.r. 207/2010;
- punto 13: sussistono le violazioni dell'art. 112 del d.lgs. 163/2006, che sancisce l'obbligo della verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori, e dell'art. 55, commi 1 e 3, del d.p.r. 207/2010, in tema di obbligo della validazione da parte del rup del progetto, prima di porlo a base di gara, come riconosciuto implicitamente dalla stazione appaltante;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- punto 14: in assenza dei c.d. "requisiti minimi", che la stazione appaltante deve esplicitare nel bando di gara/disciplinare o nel capitolato prestazionale, il Comune ha consentito ai concorrenti la massima libertà di ideazione progettuale, per conseguire proposte alternative rispetto al progetto definitivo, in violazione all'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice. La predetta carenza ha comportato anche la violazione dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. 163/2006, che impone alle stazioni appaltanti, che autorizzano le varianti, di individuare, negli atti di gara, i requisiti minimi da rispettare. Non appaiono inoltre legittime: a) l'assenza dei c.d. criteri motivazionali, in ordine ai vari aspetti dell'offerta tecnica, che condizionano la discrezionalità della commissione di gara, nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; b) la clausola del disciplinare (a pag. 40) che consentiva alla Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste, contenenti l'offerta tecnica, di provvedere, autonomamente, ad una specificazione dei criteri di valutazione della stessa offerta. Tale specificazione, infatti, risulta in violazione dell'art. 83, comma 4, del Codice, nella versione vigente, dopo la soppressione del terzo periodo del comma 4 della suddetta norma, disposta dal c.d. "terzo decreto correttivo" al Codice;
- punto 15: nell'ambito dell'appalto integrato del primo lotto, il corrispettivo della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei rilievi topografici non è stato oggetto di ribasso d'asta, in contrasto con quanto prevede la vigente formulazione dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 163/2006;
- punto 16: il Comune ha affidato direttamente all'ing. Totaro i servizi di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pur in presenza di corrispettivo di importo pari ad € 110.248,45, in violazione dell'art. 91, comma 1, in combinato disposto con l'art. 125, comma 11, primo periodo, del d.lgs. 163/2006;
- punto 25: il Direttore dei lavori ha effettuato la consegna parziale dei lavori, come si evince dal verbale del 17 gennaio 2013, non in base alle specifiche motivazioni indicate dall'art. 154 commi 6 e 7, del d.p.r. 207/2010 («quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda» o «a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili») e, quindi, in violazione delle norme citate;
- punto 28: non è stato dato avviso alla Autorità che le sospensioni complessive autorizzate dal D.L., nel corso dei lavori in oggetto, avevano superato il quarto del tempo contrattuale, in violazione, quindi, dell'art. 158, comma 9 del d.p.r. 207/2010.

Si prende comunque atto di quanto posto in evidenza in sede di audizione da parte dei rappresentanti della Stazione appaltante circa il fatto che il Comune costituisce una minuscola realtà amministrativa ed ha pertanto trovato oggettiva difficoltà a gestire un appalto di importanti dimensioni, come nel caso di specie, stante l'esiguità dell'apparato tecnico-burocratico disponibile in organico.

I rappresentanti della Stazione appaltante, in sede di audizione e nella depositata memoria del 17.2.2015, hanno inoltre posto in evidenza il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, realizzando un'opera che potrà dare sviluppo alle aziende agricole locali, con conseguenti sbocchi occupazionali. Da quanto potuto accertare, la procedura di affidamento dei lavori non ha subito contenziosi e l'esecuzione dei lavori stessi non ha prodotto riserve da parte della ditta appaltatrice, tali da influenzarne negativamente il corso, né da incidere sulle finanze disponibili; è stata,



Autorità Nazionale Anticorruzione

infine, realizzata una economia di spesa, derivante dal ribasso d'asta conseguito in sede di gara.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- di ravvisare nelle procedure adottate dalla Stazione appaltante, per la realizzazione dell'intervento di realizzazione del Bacino idrico - Sistema irriguo interessante il territorio comunale, le violazioni alle disposizioni vigenti in materia, in ordine ai singoli punti indicati nella precedente esposizione;
- di prendere comunque atto sia delle difficoltà oggettive riscontrate dalla Stazione appaltante, in ordine al proprio apparato tecnico-burocratico, sia dei dichiarati risultati raggiunti nella realizzazione dell'opera;
- di invitare gli organi preposti del Comune ad una maggiore e più stretta osservanza della normativa che regola i lavori pubblici, sia nelle fasi della progettazione, che dell'appalto e dell'esecuzione;
- di disporre l'invio, da parte dell'Ufficio Vigilanza Lavori, della presente deliberazione al Comune di Castelluccio Inferiore, nelle persone del Sindaco e del Responsabile unico del procedimento, e agli esponenti.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 marzo 2015

Il Segretario
Maria Esposito